



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n. 174.**

*Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Rep. Atti n. 65/esk del 29 marzo 2007

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella odierna seduta del 29 marzo 2007:

**VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

**VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

**VISTA** la legge 17 agosto 2005 n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore", che demanda alle Regioni la disciplina della citata attività professionale, la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami tecnico-pratici, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-Regioni.

**VISTA** la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978 n. 845;

**VISTE** le leggi 23 dicembre 2000, n. 388 e 27 dicembre 2002, n. 289 recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, rispettivamente leggi finanziarie per l'anno 2001 e per l'anno 2003, di istituzione dello 0,30 ai Fondi Interprofessionali;

**VISTO** il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

**VISTA** la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)";

**VISTO** il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" ed, in particolare, l'art. 10, comma 2;

*Handwritten initials*





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**VISTO** il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 che ha recepito il libretto formativo del cittadino, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 276 del 2003, a seguito dell'approvazione in sede di Conferenza Unificata in data 14 luglio 2005;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18 febbraio 2000 per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali;

**VISTO** il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174 del 2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;

**VISTO** il documento "Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni", il documento "Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni" proposto dai Sindacati, accolto dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 2 agosto 2002, e ripreso per una più ampia revisione e condivisione in sede tecnica con ANCI, UPI e Confederazioni Imprenditoriali il 14 maggio 2003;

**VISTO** l'Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome del 9 febbraio 2006 sull' Apprendistato Professionalizzante;

**VISTO** il documento "Criteri per la descrizione degli standard professionali" del 23 maggio 2006 a cura del Progetto Interregionale "Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali";

**VISTO** il documento della Commissione Europea (SEC (2005) 957 dell'8 luglio 2005) "Verso un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)";

**VISTA** la Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato dalla Commissione il 5 settembre 2006 (COM (2006) 479);

**VISTA** la nota del 16 febbraio 2007, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha trasmesso, unitamente ad un documento metodologico per la definizione di accordi in materia di professioni regolamentate, lo schema di accordo in oggetto;

**VISTA** la nota, del 2 marzo 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha proposto alcune modifiche ed integrazioni al testo dell'accordo;

HA  
/m





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**CONSIDERATO** che tali modificazioni sono state condivise, nel corso dell'incontro tecnico del 14 marzo 2007, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle Regioni ;

**VISTA** la definitiva stesura della proposta accordo in oggetto, nel testo riformulato a seguito di quanto concordato in sede tecnica e diramato con nota del 15 marzo 2007;

**ACQUISITO**, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome;

**SANCISCE ACCORDO**

tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati.

**Premessa**

L'ambito della definizione dei requisiti minimi per l'abilitazione alla professione e delle modalità di esercizio delle professioni regolamentate non ordinistiche si colloca sia nel più ampio contesto del ruolo delle Regioni e Province autonome in materia di Professioni, sia nel processo di attuazione delle riforme relative al sistema di istruzione e formazione e lavoro, nel quadro delle competenze istituzionali disegnate dal nuovo Titolo V della Costituzione.

L'evoluzione della materia delle professioni regolamentate deve considerare:

- il processo in atto nei sistemi di istruzione formazione e lavoro per la definizione di una architettura nazionale condivisa dai sistemi regionali, pur nel rispetto delle diverse competenze e dei ruoli dei soggetti istituzionali coinvolti;
- i risultati tecnico-metodologici ottenuti dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito del Progetto Interregionale Competenze e che hanno già guidato i lavori in materia di standard professionali e formativi.

Il percorso avviato dalle Regioni e Province Autonome, all'interno del Progetto Interregionale Competenze e sintetizzato nel documento tecnico approvato in Conferenza dei Presidenti (27 novembre 2005), prevede la realizzazione di condizioni di sistema a livello nazionale per l'integrazione degli ambiti di Istruzione, Formazione e Lavoro, nel rispetto del ruolo e delle competenze esclusive nelle suddette materie delle Regioni e delle Province autonome.

In tale prospettiva, assume rilevanza la definizione di un quadro nazionale di standard professionali, centrato sulla definizione di figure professionali rispetto al quale i diversi sistemi regionali di istruzione e formazione declinano profili e percorsi formativi, rispondenti alle esigenze del territorio.

*A*  
*ms*





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, - REGIONI - LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Il presente Accordo è formalizzato nel rispetto del corretto esercizio della competenza concorrente tra Stato e Regioni nel quadro della disciplina degli acconciatori, muovendo dalla definizione dello standard professionale minimo della figura dell'acconciatore a livello nazionale.

L'individuazione dello standard professionale, infatti, costituisce il punto di partenza indispensabile a guidare le attività da realizzare nell'ambito del sistema di istruzione - formazione - lavoro, come risposta ai fabbisogni territoriali per il settore produttivo dell'acconciatura.

**Considerato**

- l'importanza di mantenere uno stretto raccordo con il Tavolo unico "Sistema nazionale degli standard", al fine di creare utili sinergie e di valorizzare quanto già prodotto ed acquisito in materia;
- l'esigenza di definire lo standard professionale per la figura dell'acconciatore, omogeneo sul territorio nazionale e riferimento condiviso tra Regioni e Province autonome;
- l'esigenza di assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura dell'acconciatore abilitato sull'intero territorio nazionale, nonché nel territorio dell'unione europea, in conformità ai diritti di stabilimento e libera prestazione dei servizi professionali;
- la garanzia che nell'esame di abilitazione professionale vengano verificate, secondo standard professionali condivisi su tutto il territorio nazionale, le competenze richieste dal contesto produttivo;
- la rilevanza dello standard professionale ai fini di una programmazione dell'offerta formativa rispondente alle esigenze del mercato del lavoro;
- la necessità dello standard professionale ai fini della programmazione di percorsi formativi coerenti con le normative vigenti nei rispettivi sistemi di formazione professionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di "Acconciatore";

**Art. 1  
(Definizione)**

L'acconciatore è la figura professionale che, in possesso di un'abilitazione professionale rilasciata previo esame dalle Regioni e Province Autonome, esegue i trattamenti ed i servizi di propria competenza.

**Art. 2  
(Aree di attività professionali caratterizzanti)**

L'acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle seguenti aree di attività relative all'intero processo di lavoro:

- A). Area della produzione del servizio;
- B). Area della gestione d'impresa.



*Handwritten initials*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Art. 3  
(Formazione)**

La formazione professionale dell'acconciatore è di competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome; che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi nel rispetto dello standard professionale minimo definito dal presente accordo e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

**Art. 4  
(Esame finale e rilascio dell'attestato)**

L'esame finale, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale di Acconciatore, è organizzato e realizzato secondo le normative vigenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

**Art. 5  
(Riconoscimento competenze pregresse)**

Spetta alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, definire le modalità e le procedure per il riconoscimento delle competenze acquisite in analoghi percorsi/contesti formativi ed esperienze lavorative pregresse.

**Art. 6  
(Riconoscimento della abilitazione professionale)**

Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Acconciatore, rilasciata con le modalità previste dalle disposizioni di ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano nel rispetto dello standard professionale descritto nell'allegato al presente accordo, ha valore su tutto il territorio nazionale.

**Art. 7  
(Allegato all'Accordo)**

L'allegato Standard Professionale dell'Acconciatore costituisce parte integrante del presente Accordo.

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
On.le Prof. Linda Lanzillotta





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Allegato

**“Standard Professionale dell’Acconciatore”**

*Al*  
*1/3*





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

## ACCONCIATORE

### DESCRIZIONE DELLA FIGURA

L'Acconciatore, ai sensi della Legge 174/2005, è la figura in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

E' la figura professionalmente in grado di proporre e realizzare per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.

### AREE DI ATTIVITÀ / PROCESSI CHE PRESIDIA

L'Acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle seguenti attività relative all'intero processo di lavoro.

#### A). Area della produzione del servizio di acconciatore

- Predisporre e gestire l'accoglienza del/la cliente utilizzando modalità comunicative verbali e non verbali appropriate, con particolare attenzione alla gestione del tempo e alla rilevazione di informazioni sul servizio richiesto;
- Realizzare l'analisi delle caratteristiche del capello e della barba per identificare i trattamenti e i prodotti idonei;
- Eseguire i trattamenti in base all'analisi effettuata e alle esigenze e desideri del/la cliente;
- Utilizzare prodotti e apparecchiature idonei ai trattamenti da eseguire, secondo standard di qualità e conformemente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Eseguire taglio e acconciatura secondo canoni e stili estetici e delle mode.

#### B). Area della gestione d'impresa

- Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale;





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

- Gestire l'attività contabile e amministrativa;
- Selezionare e gestire il personale;
- Organizzare la promozione dell'attività professionale;
- Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc.;
- Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino.

## FORMAZIONE

La formazione dell'Acconciatore è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi, nel rispetto dello standard professionale essenziale definito dal presente accordo e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

## ESAME FINALE

L'esame finale per il rilascio dell'abilitazione professionale di acconciatore dovrà essere organizzato e realizzato, secondo le normative vigenti di Regioni e Province Autonome, in modo da verificare il possesso delle competenze adeguate per:

- La predisposizione di un ambiente di lavoro correttamente attrezzato, accogliente e rispondente alle disposizioni igienico-sanitarie
- L'analisi dal punto di vista strutturale e funzionale del capello, cuoio capelluto e barba
- Il taglio dei capelli e della barba sia conforme alla morfologia viso-corpo ed alle specificità stilistiche concordate con il cliente
- I capelli e la barba siano sottoposti a trattamenti tricologici e cosmetici secondo procedure e tecniche diversificate per tipologia di capello ed obiettivo stilistico
- La messa in piega, l'acconciatura dei capelli e la barba rispondano alle caratteristiche d'aspetto, nonché alle specificità stilistiche richieste dal cliente ed alla tipologia di evento
- Il servizio di acconciatura sia erogato secondo gli standard qualitativi previsti
- La corretta redazione e conservazione dei documenti contabili e amministrativi relativi alla conduzione dell'esercizio





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Le Regioni potranno avvalersi di Enti Autonomi o strumentali, per l'organizzazione e la gestione degli esami.

L'esame dovrà essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

**RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI**

Spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, definire il sistema e le procedure per la certificazione delle competenze acquisite ed il loro riconoscimento in termini di crediti formativi in analoghi percorsi/contesti formativi ed esperienze lavorative pregresse.

**SPENDIBILITÀ DELLA QUALIFICA ABILITANTE ALL'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE**

L'abilitazione all'esercizio delle attività di acconciatore, rilasciata con le modalità previste dalle disposizioni di ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano secondo gli standard professionali e di certificazione finale di cui ai punti precedenti, ha valore su tutto il territorio nazionale.

*el*  
*ms*

